

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

ANTICIPAZIONI DI FONDI ALLE CASSE MUTUE PROVINCIALI DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DELLA REGIONE PUGLIA PER L'ASSISTENZA MEDICO-SPECIALISTICA E PER L'ASSISTENZA MEDICO-GENERICA AI COLTIVATORI DIRETTI PENSIONATI.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

"Anticipazioni di fondi alle Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti della Regione Puglia per l'assistenza medico-specialistica e per l'assistenza medico-generica ai coltivatori diretti pensionati."

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

ART. 1

Per consentire alle Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti della Regione Puglia il pagamento delle spese maturate al 30 giugno 1977 per l'erogazione dell'assistenza medico-specialistica ai coltivatori diretti sia in attività che pensionati nonché dell'assistenza medico generica ai coltivatori diretti pensionati, la Giunta regionale è autorizzata a concedere con propria deliberazione anticipazioni a favore delle predette Casse mutue entro il limite di lire 5 miliardi.

ART. 2

Le domande per ottenere l'anticipazione prevista dall'articolo precedente dovranno essere presentate all'Assessorato regionale alla sanità corredate da apposita documentazione dalla quale risulti l'entità degli impegni finanziari assunti e non soddisfatti relativi all'erogazione dell'assistenza sanitaria ai coltivatori diretti a tutto il 30 giugno 1977.

ART. 3

La Giunta regionale concederà le anticipazioni previste dalla presente legge nel ricorso delle seguenti condizioni:
1) che esse siano destinate dalle Casse mutue beneficiarie alla

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

copertura delle spese connesse all'erogazione dell'assistenza sanitaria specialistica ai coltivatori diretti sia in attività che pensionati nonché dell'assistenza sanitaria generica ai coltivatori diretti pensionati;

- 2) che le Casse mutue beneficiarie si impegnino, mediante atto deliberativo dei rispettivi Commissari liquidatori, alla restituzione delle anticipazioni ricevute con il versamento alla Tesoreria regionale delle disponibilità rivenienti da:
- a)- rifinanziamento della legge 29.5.1967, n.369, art. 2 - lett.B punto 1 e successive modificazioni;
 - b)-eventuale contributo straordinario dello Stato;
 - c)- ripianamento del deficit delle gestioni mutualistiche eventualmente disposte con legge dello Stato e con legge di riforma sanitaria.

ART. 4

Entro i limiti dell'importo fissate dall'articolo 1, la Giunta regionale provvederà alla ripartizione fra le Casse mutue provinciali eventualmente anche in proporzione ai debiti documentati di ciascuna di esse.

ART. 5

Alla spesa occorrente per l'attuazione della presente legge si farà fronte mediante istituzione nel bilancio regionale per l'esercizio 1978 del cap.167/bis "Anticipazioni alle Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti della Regione Puglia" con dotazione di L. 5 miliardi e conseguente riduzione di pari importo del cap.349 "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione" dello stesso bilancio regionale.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

ART. 6

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1978 sono appor-
tate le seguenti variazioni:

stato di previsione della spesa:

a) Variazione in aumento:

167/bis c.n.i. - Anticipazioni alle Casse mutue provinciali di
malattia per i coltivatori diretti della Regione Puglia

£. 5.000.000.000=

b) Variazione in diminuzione:

Cap. 309 - Fondo per il finanziamento
di spese correnti derivanti da leggi
regionali in corso di adozione alle
506 - Anticipazioni alle Casse mutue CC.DD.

£. 3.700.000.000

508 -(parte) per £. 1.300.000.000 £. 5.000.000.000=

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Somma

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Celenna-Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto verbale della seduta del 23 maggio 1978 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Somma

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Colonna-Galatone